

**CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA****DOCUMENTO DI SINTESI**

Con il presente documento, che costituisce parte integrante del contratto, si riportano le principali condizioni economiche e contrattuali del contratto di mediazione.

**Durata del contratto:** 36 (trentasei) mesi dalla consegna a CoopCredit dei documenti da questa richiesti, elencati all'**Allegato 1** del contratto di mediazione

**Avvertenza:** sono previste una serie di ipotesi di sospensione della durata del contratto e proroghe automatiche della validità dello stesso, descritte nel presente contratto di mediazione.

**Oneri di istruttoria:** Alla data di sottoscrizione del contratto, il Cliente è tenuto al versamento di un importo lordo comprensivo di Ritenute pari a **euro** a titolo di compenso per l'attività istruttoria che CoopCredit sarà chiamata a svolgere. Tale importo non sarà restituito al Cliente in alcun caso, compreso il mancato rilascio della garanzia o mancata erogazione del finanziamento.

Indipendentemente dal buon esito dell'attività di mediazione creditizia, CoopCredit avrà altresì il diritto di ottenere dal Cliente, dietro presentazione di idonei giustificativi, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni dovute.

**Provvigione a favore del Mediatore Creditizio:**

- % ( **per cento**) da calcolarsi, sull'importo nominale finanziato. L'importo è ugualmente dovuto qualora, alla data di cessazione del contratto, l'attività di mediazione di CoopCredit sia stata completata ed il rilascio del finanziamento e/o della garanzia fideiussoria dipenda unicamente dalla deliberazione dell'Ente Finanziatore interpellato. La durata dell'incarico si intenderà prorogata sino alla data di detta deliberazione.

- % ( **per cento**) da calcolarsi sul valore della garanzia, qualora l'attività di Coopcredit consista nella ricerca di una garanzia a valere su finanziamenti già esistenti.

**Le due provvigioni non sono cumulative ma si applicano alla singola attività espletata.**

**Tempi e modalità di versamento della provvigione:** la provvigione sarà versata secondo le modalità indicate nel contratto di mediazione.

**Conferimento del contratto di mediazione creditizia con esclusiva:** il contratto di mediazione creditizia viene conferito per tutta la sua durata in forma esclusiva.

**Recesso del cliente:** è riconosciuta al cliente la facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, così come indicata in calce.

**Dichiarazione del richiedente:** il richiedente ha l'obbligo di dichiarare il vero e risponde della veridicità e dell'autenticità dei documenti e/o delle informazioni fornite.

**Modifiche del contratto:** potranno avvenire oltre che per iscritto anche previa accettazione delle parti.

**Inadempimento degli obblighi contrattuali e clausola penale:** Il Cliente sarà tenuto a corrispondere a CoopCredit una penale - di ammontare pari al **100%** della provvigione ordinariamente dovuta - nei seguenti casi:

- a) revoca da parte del Cliente dell'incarico nel corso del periodo di durata o, comunque, tenuta da parte del Cliente stesso di comportamenti, positivi o negativi, idonei ad impedire a CoopCredit il regolare svolgimento dell'attività di Consulenza o Mediazione di cui al presente contratto, ivi compresa la mancata consegna, nei termini concordati, della necessaria documentazione. La mancata consegna a CoopCredit della documentazione da questa richiesta per l'esecuzione della propria prestazione comporterà l'addebito della penale qualora il ritardo ecceda numero 30 (trenta) giorni lavorativi;
- b) rinuncia del Cliente alla prestazione del finanziamento e/o della garanzia dopo il buon esito della richiesta formale richiesta all'istituto prescelto;
- c) violazione da parte del Cliente del dovere di esclusiva nei confronti di CoopCredit;
- d) presentazione a CoopCredit da parte del Cliente di documentazione incompleta o non veritiera.
- e) esistenza, a carico del Cliente, prima o dopo la delibera di finanziamento, di situazioni reputate pregiudizievoli dalla Banca e/o Intermediario Finanziario ai fini del perfezionamento dell'iter di erogazione del finanziamento (es. iscrizioni dovute a protesti o ad altri pregiudizi) che impediscono l'erogazione del finanziamento stesso.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Per ricevuta \_\_\_\_\_

## CONTRATTO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA

tra

**CoopCredit S.C.p.A.**, - Cod. Fisc. e P. IVA 01426650881, con sede legale in Via Ala Ponzone, 5 - 26100 CREMONA, Unità Locale Amministrativa in Via Barchitta 6, 95048 Scordia (CT);  
Iscrizione C.C.I.A.A. - Cremona - R.E.A. n. CR - 198967 - Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM al n. M117 (di seguito: CoopCredit)

e

..... - Impresa - Cod. Fisc.: - P.IVA:  
- Numero REA: - - Sede: -  
( ) (di seguito: il **Cliente**)

### PREMESSO CHE

- (a) CoopCredit opera in funzione di mediatore creditizio, svolgendo in favore della propria clientela attività di consulenza e mediazione, finalizzata alla stipulazione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma, compreso il rilascio di garanzie fideiussorie, con istituti bancari, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari;
- (b) Il Cliente si è rivolto a CoopCredit al fine di ottenere un servizio di consulenza e mediazione creditizia, finalizzato alla ricerca di un finanziamento dell'importo indicativo di € **(euro/00)**, eventualmente assistito dalla garanzia diretta di Ismea o da altro intermediario autorizzato ad emettere garanzie (Banca, Confidi, Intermediari finanziari, ecc.), ovvero per la ricerca di garanzie a valere su finanziamenti in essere o procurati direttamente dal cliente;
- (c) Le Parti intendono disciplinare con il presente contratto i termini del rapporto tra loro instaurato.

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1. Premesse

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### 2. Oggetto dell'incarico

2.1. Il presente contratto ha per oggetto la consulenza aziendale e la mediazione creditizia:

- a) per la ricerca di un finanziamento da parte di banche o intermediari finanziari autorizzati dell'importo indicativo di € **(euro /00)**, (di seguito anche definiti come "Enti Finanziatori");
- b) per la ricerca di una garanzia che assista il finanziamento di cui alla precedente lettera a) emessa da primarie istituzioni quali ISMEA, Banche, Confidi, Intermediari Finanziari predisposizione e la presentazione della domanda per il rilascio della Garanzia Diretta presso ISMEA;
- c) per la ricerca di garanzie emesse da primarie istituzioni quali ISMEA, Banche, Confidi, Intermediari Finanziari a valere su finanziamenti, di qualsiasi forma tecnica, già esistenti o procurati dal cliente.

**2.2** Il servizio prestato da CoopCredit comprenderà anche una serie di attività di consulenza e istruttoria documentale, tra le quali rientrano a mero titolo esemplificativo:

- a) la raccolta presso il Cliente delle informazioni e dei documenti necessari o rilevanti ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento/garanzia;
- b) la raccolta per conto del Cliente di altra ed eventuale documentazione integrativa necessaria ai fini del buon esito della mediazione;
- c) la valutazione della situazione individuale del Cliente e delle particolari problematiche ad esso riferibili;
- d) l'attività di assistenza al Cliente nel corso delle procedure di negoziazione con Enti Finanziatori e Garanti.

Qualora per l'espletamento del presente incarico fosse necessario l'utilizzo di professionisti, quali ad es. agronomi, periti, ecc., questi dovranno essere accettati dal cliente, il quale ne sopporterà i relativi costi.

**2.3** CoopCredit non garantirà in alcun caso al Cliente:

- a) l'effettiva stipulazione, da parte degli Enti Finanziatori interpellati, del finanziamento essendo la deliberazione di loro esclusiva competenza e, anche in caso di avvenuta stipulazione, non sarà responsabile dell'adempimento delle obbligazioni con esso assunte dalle parti;
- b) l'effettivo rilascio delle garanzie di cui al punto 2.1 lettere b e c, essendo queste di competenza esclusiva degli Enti garanti;

### **3. Durata dell'Incarico**

**3.1.** L'incarico avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla consegna a CoopCredit da parte del Cliente della documentazione di cui all'allegato 1. Al termine di detto periodo, l'incarico s'intenderà cessato, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 3.2.

**3.2.** Qualora, alla data di cessazione del contratto, l'attività di mediazione di CoopCredit sia stata completata ed il rilascio del finanziamento e/o della garanzia dipenda unicamente dalla deliberazione dell'Ente finanziario o garante interpellato, la durata dell'Incarico si intenderà prorogata sino alla data di detta deliberazione.

**3.3.**

3

#### 4. Esclusiva

- 4.1.** Per tutta la sua durata l'incarico deve intendersi esclusivo, con conseguente divieto per il Cliente sia di conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi, professionisti o terzi in generale, sia di attivarsi personalmente e/o con l'assistenza di altri operatori, anche non professionisti, per il soddisfacimento della propria esigenza di finanziamento e/o garanzia.
- 4.2.** Il Cliente dichiara e garantisce a CoopCredit di non avere prima d'ora conferito ad altri soggetti incarichi che siano tuttora in corso di validità ed autorizzino il compimento di attività capaci di interferire con quelle oggetto del presente Incarico.

#### 5. Recesso

**5.1** È riconosciuta al cliente la facoltà di recedere dal presente contratto, mediante invio di raccomandata a/r, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, così come indicata in calce.

#### 6. Condizioni economiche - Compenso di CoopCredit

- 6.1** Con riferimento all'attività di cui ai punti 2.1 lettere a), b) e c) il Cliente è tenuto a corrispondere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'importo di **euro** (euro ) (*importo lordo comprensivo di ritenuta*), a titolo di compenso per l'attività istruttoria che CoopCredit sarà chiamata a svolgere.  
Tale importo non sarà restituito al Cliente in alcun caso, compreso il mancato rilascio della garanzia o mancata erogazione del finanziamento.  
CoopCredit avrà altresì diritto di ottenere, dietro presentazione di idonei giustificativi al Cliente, il rimborso delle spese vive sostenute per l'esecuzione delle prestazioni dovute. I costi dei professionisti eventualmente utilizzati per lo svolgimento di talune attività o per la predisposizione di documenti e stime, previa accettazione del Cliente, saranno a completo carico del cliente medesimo.
- 6.2** A fronte dello svolgimento dell'attività di mediazione di cui al punto 2.1 lettere a) e b), CoopCredit avrà diritto a riscuotere una provvigione pari al **% (per cento)** commisurata al valore nominale del finanziamento deliberato. La provvigione sarà dovuta e liquidata dal momento della deliberazione di approvazione del finanziamento.
- 6.3** Con riferimento all'attività indicata al punto 2.1 lettera c) CoopCredit avrà diritto ad un compenso provvigionale pari al **% (per cento)** commisurato al valore della garanzia procurata.

**Le due provvigioni di cui al punto 6.2. e 6.3. non sono cumulative ma relative a due tipi di servizi diversi come esplicitato nei rispettivi punti.**

4

**6.4** La provvigione di cui al precedente punto 6.2 sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento deliberato sia di importo differente rispetto a quello indicativo riportato nelle premesse.

## **7. Dichiarazioni e garanzie del Cliente**

- 7.1.** Il Cliente si impegna a fornire a CoopCredit tutta la documentazione da questa richiesta al fine del buon esito dell'incarico ed elencata nel documento di cui all'Allegato 1) ovvero nelle ulteriori comunicazioni che saranno eventualmente trasmesse al cliente da CoopCredit nel corso del rapporto. Tale consegna dovrà intervenire nei 10 (dieci) giorni successivi alla stipulazione del presente contratto (con riferimento alla documentazione di cui all'Allegato 1) o alla ricezione da parte del Cliente delle ulteriori comunicazioni di CoopCredit (per la documentazione in esse indicata). L'eventuale ritardo del Cliente, in questo ultimo caso, comporterà una proroga dei termini di cui al punto 3.1 per una durata pari a quella del ritardo stesso.
- 7.2.** Il Cliente dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati, le notizie ed i documenti forniti a CoopCredit per l'adempimento del presente Contratto sono completi e corrispondono a verità.
- 7.3.** Il Cliente dichiara espressamente di non avere in capo a sé protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

## **8. Responsabilità del Cliente. Penali**

- 8.1** Il Cliente sarà tenuto a corrispondere a CoopCredit una somma a titolo di penale - di ammontare pari al 100% (centopercento%) della provvigione che sarebbe maturata in caso di rilascio di finanziamento, nei seguenti casi:
- a)** revoca da parte del Cliente dell'incarico di mediazione nel corso del periodo di durata indicato all'art. 3 o, comunque, tenuta da parte del Cliente stesso di comportamenti, attivi o passivi, idonei ad impedire a CoopCredit il regolare svolgimento dell'attività di consulenza o mediazione di cui al presente contratto, ivi compresa la mancata consegna, nei termini concordati, della necessaria documentazione. La mancata consegna a CoopCredit della documentazione da questa richiesta per l'esecuzione della propria prestazione comporterà l'addebito della penale qualora il ritardo ecceda numero 30 (trenta) giorni lavorativi;
  - b)** rinuncia alla prestazione del finanziamento, anche per un importo diverso da quello indicativo di cui alle premesse, dopo il buon esito della richiesta formale richiesta all'istituto prescelto;
  - c)** violazione da parte del Cliente del dovere di esclusiva di cui all'articolo 4;
  - d)** presentazione da parte del Cliente di documentazione incompleta o non veritiera.
  - e)** esistenza, a carico del Cliente, prima o dopo la delibera di finanziamento, di situazioni reputate pregiudizievoli dalla Banca e/o Intermediario Finanziario ai fini del perfezionamento dell'iter di erogazione del finanziamento (es. iscrizioni dovute a protesti o ad altri pregiudizi) che impediscono l'erogazione del finanziamento stesso.

## 9. Modifiche al presente Contratto

**9.1.** Le parti convengono che ogni modifica al presente Contratto potranno avvenire oltre che per iscritto anche previa accettazione delle parti.

## 10. Comunicazioni tra le Parti

**10.1.** Tutte le comunicazioni tra le Parti in dipendenza del presente Contratto dovranno essere fatte per iscritto ed inoltrate ai seguenti indirizzi:

> **CoopCredit:** Via Ala Ponzzone,5-26100 Cremona (CR). Pec: [coopcredit@pec.it](mailto:coopcredit@pec.it)

> Cliente: \_\_\_\_\_ - Pec: \_\_\_\_\_

## 11. Foro competente

**11.1.** Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto - ivi compresa ogni questione in tema di validità, efficacia, interpretazione, esecuzione - sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona, salvo le ipotesi in cui si applichi il Codice del Consumo.

Il presente contratto è composto di **n. 6 pagine**, comprensive del Documento di Sintesi, e con la sottoscrizione il Cliente dichiara di averne ricevuta copia.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Per CoopCredit S.C.p.A.

il Cliente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Cliente dichiara di approvare per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le condizioni contrattuali di cui ai paragrafi 2 (Oggetto dell'Incarico), 3 (Durata dell'Incarico), 4 (Esclusiva), 8 (Responsabilità del Cliente - Penali), 11 (Foro Competente).

Per CoopCredit S.C.p.A.

il Cliente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_